

COMUNE DI BELMONTE CALABRO

Provincia di COSENZA

REGOLAMENTO PER
VAPPLICAZIONE DELLA TASSA. PER
LO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI
SOLIDI URBANI INTERNI

INDICE SISTEMATICO

- Art. 1 - Istituzione della tassa
- Art. 2 - Servizio di nettezza urbana
- Art. 3 - Contenuto del regolamento
- Art. 4 - Costo del servizio
- Art. 5 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 6 - Esclusioni dalla tassa
- Art. 7 - Commisurazione della tassa
- Art. 8 - Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento del servizio
- Art. 9 - Parti comuni dei condominio
- Art. 10 - Classi di contribuenza
- Art. 11 - Esenzioni
- Art. 12 - Riduzioni
- Art. 13 - Tassa giornaliera di smaltimento
- Art. 14 - Denunce
- Art. 15 - Decorrenza della tassa
- Art. 16 - Mezzi di controllo
- Art. 17 - Sanzioni
- Art. 18 - Accertamento, riscossione o contenzioso
- Art. 19 - Entrata in vigore

Art. 1

Istituzione della tassa

1. Per il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni e *di quelli assimilati, ai sensi dell'art. 39 della Legge 22 febbraio 1994, n. 146, svolto In regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale, da applicare secondo le disposizioni del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 o successive modificazioni ed integrazioni e con l'osservanza delle prescrizioni e dei criteri di cui al presente regolamento.*

Art. 2

Servizio di Nettezza urbana

1. Il servizio di Nettezza Urbana è disciplinato dall'apposito Regolamento adottato ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 19 settembre 1982, n. 915, In conformità al art. 59 del D.Lgs. 507/1993. Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini *dell'applicazione dalla tassa (zona servita, distanza e capacità dei contenitori, frequenza delle raccolta ecc.).*

Art. 3

Contenuto *del regolamento*

1. *Il presente Regolamento Integra la discipline legislativa della tasse secondo i criteri fissati dalle legge dettando le disposizioni necessarie per l'applicazione dei tributo.*

Art. 4

Costo dei servizio

1. *Ai fini della determinazione del costo di esercizio è dedotto dei costo complessivo de! servizio di nettezza urbana gestita in regime di privativa comunale, un importo pari al 5% a titolo di costo dello spazzamento dei rifiuti solidi urbani (via, piazze ecc.)*

Art. 5

Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così *come quella dei soggetti passivi a dei soggetti responsabili della tasse stesse* è effettuato della legge cui si fa, quindi, rinvio.

2. Per gli alloggi affittati in *modo saltuario od occasionale* la tassa è dovuta dal *proprietario o, In caso di subaffitto, dal primo affittuario.*

Art. 6

Esclusioni dalla tassa

1. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, o perchè, risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità.

2. Presentano tali caratteristiche, e titolo esemplificativo:

a) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche. vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, ove non si abbia. d! regole. presenza umana,

b) soffitte, ripostigli. stenditoi, lavanderie. legnale e simili, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a m. 1,50 nel quale non sia possibile la permanenza;

c) parti comuni del condominio di cui al numeri 1 e 3 dell'art. 1117 del Codice Civile con l'eccezione delle parti comuni occupate o detenute in via esclusiva;

d) la parte degli impianti sportivi riservata. di norma, ai soli praticanti, sia che detti Impianti siano ubicati In aree scoperte che In locali;

e) unità Immobiliari prive di mobili e suppellettili e di utenze (gas, acque, luce);

f) fabbricati danneggiati, non agibili in ristrutturazione purchè, tale circostanza sia confermata da idonea documentazione.

Tali circostanze debbono essere indicate nella denuncia originaria o di variazione e debbano essere direttamente rilevabili in base ad elementi obiettivi o ad Idonea documentazione.

3. Sono altresì esclusi dalla tassa:

a) Le unità immobiliari e pertinenze privi di mobili e non allacciate ai pubblici servizi;

b) Cantine e soffitte non abitabili, lavatoi e legnaie;

c) Locali e fabbricati a servizio nei fondi rustici;

d) Stalle e fienili;

e) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani Interni In regime di privativa comunale per l'effetto di leggi, regolamenti, ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi Internazionali riguardanti organi di Stato esteri;

f) I locali e le aree per i quali l'esclusione sia prevista e norme delle leggi vigenti.

4. Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regole, rifiuti speciali, non assimilati agli urbani, tossici o nocivi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

5. Per le attività (esclusi i locali adibiti ad uffici, mense, spogliatoi e servizi), ove risulti difficile determinare la superficie in cui si producono rifiuti speciali, tossici o nocivi in quanto le operazioni relative non sono esattamente localizzate, si applica la detassazione del 25%, fermo restando che la detassazione viene accordata a richiesta di parte, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la prevista documentazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali tossici o nocivi.

Art. 7 Commisurazione della tassa

1. La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per in Comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

2. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

3) Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica e professionale la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie utilizzata.

Art 8

Applicazione della tassa in funzione dello svolgimento dei servizi relativi allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati.

1) La tassa è dovuta per intero nelle zone in cui il servizio relativo allo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni ed assimilati è svolto in regime di privativa. La tassa è comunque applicata per intero ancorché, si tratti di zona non rientrante in quella perimetrata quando, di fatto, detto servizio è attuato.

2) Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani Interni ed assimilati nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta:

a) in misura pari al $\frac{1}{3}$ % della tariffe, se la distanza dal piú vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita non supera $\frac{1}{3}$ mt.

b) In misura pari al 30 % della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt. e fino e 2.000 mt.

c) in misura pari al $\frac{1}{3}$ % della tariffa per distanze superiori al $\frac{1}{3}$ mf. $\frac{1}{3}$.

3. Le condizioni previste al comma 4 dell'art. 59 del D.Lgs. 507/1993, si verificarsi delle quali il tributo è dovuto in misura ridotta, debbono essere fatte constare mediante diffida al Gestore del Servizio di Nettezza Urbana ed al competente Ufficio Tributario Comunale. Dalla data della diffida, qualora non venga provveduto entro un congruo termine a porre rimedio al disservizio, decorrono gli eventuali effetti sulla tassa.

4, In caso di mancato svolgimento del servizio o nel caso in cui lo stesso servizio venga svolto in grave violazione delle prescrizioni regolamentari sulla distanza massima di collocazione dei contenitori, o della capacità minime che gli stessi debbono assicurare o della frequenza della raccolta, il tributo è dovuto in misura pari al $\frac{1}{3}$ % della tariffa.

5. AI fini di cui sopra, sussiste grave violazione delle prescrizioni regolamentari quando il limite massimo di distanza e quello minimo di capacità si discostano di oltre un quarto e la frequenza della raccolta, inferiore e quella stabilita, determini l'impossibilità per gli utenti di riporre i rifiuti nei contenitori per esaurimento della loro capacità ricettiva.

Art. 9

Parti comuni dei condominio

1. Sono esclusi dalla tassazione le aree comuni dei condominio di cui all'art. 1117 del codice civile che possono produrre rifiuti agli effetti dell'art.62. Resta ferma l'obbligazione di coloro che occupano o detengono parti comuni in via esclusiva.

Art 10

Classi di contribuenza e Tariffa

I. Fino all'adozione della nuova classificazione delle categorie di locali ed erse con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti e delle relative tariffe derivanti dall'attuazione dei criteri di commisurazione del tributo previsto dall'art. 65 del D.Lgs. 507/1993, da deliberarsi, nei termini temporali stabiliti dall'art. 79 comma 2 del Decreto Legislativo stesso, continua ad applicarsi la seguente classificazione delle categorie tassabili previste dal preveggenente regolamento:

(*)GLASSE _____PARAMETRO

Classe **I** Locali ed aree adibite a musei,, Archivi., Biblioteche ad attività di istituzione culturale. politiche. religiose, sindacali, sportive. sale teatrali e cinematografiche. scuole pubbliche e private, palestre €. **1,31**

Classe **II** Locali ed area adibite a magazzini e depositi a servizio dell'attività industriali, artigianali e commerciali, delle autorimesse degli autoservizi, degli autotrasportatori, complessi commerciali all'ingrosso, sale di esposizione degli esercizi commerciali, aree ricreativo-turistiche quali campeggi, stabilimenti balneari ed analoghi complessi attrezzati, aree dei distributori di carburanti. dei parcheggi € **2,08**

Classe **III** Locali ed aree ad uso abitativo per nucleo famil. €.**1,28**

Classe **IV** Locali ed aree ed uso abitativo per collettività e convivenze. esercizi alberghieri€. **2,02**

Classe **V** Locali ed aree adibite ad attività terziarie ed direzionali diverse di cui alle classi li. VI E VII, (Uffici pubblici. Studi professionali, Uffici commerciali, degli Istituti di credito, delle assicurazioni, delle agenzie di viaggio, delle agenzie finanziarie), circoli sportivi e ricreativi€ **1,95**

Classe **VI** Locali ed aree ad uso di produzione artigianale od industriale, o di commercio al dettaglio di beni non deperibili fermo restando l'intassabilità delle superfici delle lavorazioni industriali e quelle produttive di rifiuti non dichiarati assimilati agli urbani, delle rivendite di giornali €.**1,2,02**

Classe **VII** Locali ed aree adibite e pubblici esercizi o esercizi di vendita al dettaglio di beni alimentari o deperibili, fermo

restando l'intassabilità della superficie produttive di rifiuti non dichiarati assimilati agli urbani €. **2,61**

Classe **VIII** Scuole di ogni ordine e grado.....€. **1,31**

Art 11

Esenzioni (*)

1 . Sono esenti della tassa:

(*) Nota: il Comune può determinare casi di riduzione o di esenzione dalla tassa secondo quanto previsto dell'art. 67 commi 1 e 3 del D.Lgs. 507/93 che recitano:

1) Oltre alle esclusioni dal tributo di cui all'art. 62 ed alle tariffe ridotte di cui all'art. 66, i Comuni possono prevedere con apposita disposizione del regolamento speciali agevolazioni, sotto forma di riduzione ed, in via eccezionale, di esenzioni.

2) Le esenzioni e le riduzioni di cui al comma 1 sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spese e la relativa copertura è assicurata da risorse diverse ai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

Art 12

Riduzioni

1. Le aree scoperte e qualsiasi uso adibite indicate nell'art.62 del D.L. 507/193 sono computate nel limite del 50%.

2. La tariffa ordinaria viene ridotta della misura sottostante nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante ultrasessantacinquenne
riduzione del 25 %

b) agricoltori che occupano la parte abitativa della costruzione rurale _____ %;

c) locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte. nell'ipotesi di uso stagionale per un periodo non superiore e sei mesi ____% dell'anno risultante dalle licenza o autorizzazione rilasciata dei competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta: 30 %;

d) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale ad altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte dei comune: ____ %;

e) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera d) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale _____%;

f) attività produttive, commerciali e di servizi per le quali gli utenti dimostrino di rientrare nelle condizioni previste dell'art. 67, punto 2) del D.L. 507/1993: _____%;

4. Le riduzioni di cui al precedente comma, saranno concesse a domanda degli interessati, debitamente documentate e previo accertamento della effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

Art 1 3

Tassa Giornaliera di smaltimento

1. Per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani Interni o equiparati prodotti dagli utenti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche di uso pubblico o, aree gravate da servitù di pubblico passaggio, i Comuni devono istituire con regolamento di cui all'art.68 la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera.

2. Per temporaneo si intende l'uso inferiore a 133 giorni di anno solare anche se ricorrenti.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa, rapportata a giorno, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale del 50 %.

4. L'obbligo della denuncia di uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa. da effettuare contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche e

con il modulo di versamento di cui all'art. 50 dei D.Lgs. 507/1993.

5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera di smaltimento può essere versata direttamente al competente ufficio comunale, senza compilazione del suddetto modulo. In caso di uso di fatto la tassa, che non risulti versata all'atto dell'accertamento dell'occupazione abusiva, è recuperata con sanzione, Interessi e accessori.

6. Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 14

Denunce

1. I soggetti che occupano o detengono i locali o le aree scoperte devono, ai sensi dell'art. 70 del D.Lgs. 507/93, presentare denuncia al Comune entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione. La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi, qualora le condizioni di tassabilità rimangano invariate.

2. Entro lo stesso termine del 20 gennaio devono essere denunciate le modifiche apportate ai locali ed alle aree servite e le variazioni dell'uso dei locali e delle aree stesse.

3. La denuncia deve contenere:

a) l'indicazione del codice fiscale;

b) cognome e nome nonché, luogo e data di nascita delle persone fisiche componenti il nucleo familiare e la convivenza,

c) per gli enti, istituti, associazioni, società e altre organizzazioni devono essere indicati la denominazione, la sede e gli elementi identificativi dei rappresentanti legali;

d) l'ubicazione e la superficie dei singoli locali e delle aree e l'uso cui sono destinati;

e) la data di inizio della conduzione o occupazione dei locali e delle aree;

f) la provenienza,

g) la data in cui viene presentata la denuncia e la firma di uno dei coobbligati o del rappresentante legale o negoziale.

4. L'ufficio comunale rilascia ricevuto della denuncia che, nel caso di spedizione, si considera presentata nel giorno indicato dal timbro postale.

Art 15

Decorrenza della tassa

1. La tassa ai sensi dell'art. 64 del D.Lgs. 507/1993 è corrisposta in base a tariffa commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza,
3. La cessazione nel corso dell'anno della conduzione a occupazione dei locali e delle aree, purché, debitamente accertate a seguito di regolare denuncia indirizzata al competente ufficio tributario comunale, dà diritto all'abbuono solo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia viene presentata.
4. In caso di mancata presentazione della denuncia nel corso dell'anno di cessazione il tributo non è dovuto per le annualità successive se l'utente che ha prodotto denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree ovvero se la tassa sia stata assolta dall'utente subentrante.
5. Lo sgravio o il rimborso del tributo iscritto a ruolo a riconosciuto non dovuto è disposto *dall'ufficio* comunale entro trenta giorni dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare a pena di *decadenza*, entro sei mesi dalla notifica del Nolo in cui è iscritto il tributo.

Art. 16

Mezzi di controllo

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite rilevazione della misura e destinazione delle superfici imponibili, l'ufficio comunale può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall'art. 73 del D.Lgs. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del Decreto Legislativo stesso.

Art. 17

Sanzioni

- 1, Per le violazioni previste dall'art. 78 del D.Lgs. 507/1993 si applicano le sanzioni ivi indicate. Per le violazioni di cui al terzo comma, dello stesso art. 76, punite con l'applicazione della pena

pecuniaria da lire cinquantamila a lire centocinquantamila, si fa rinvio per quanto attiene al procedimento sanzionatorio alla legge 689/1981.

Art 18

Accertamento, riscossione e contenzioso

I. L'accertamento e la riscossione della tasse avvengono in conformità di quanto previsto dall'art. 71 e dell'art. 72 dei D.Lgs. 507/1993.

2. Il contenzioso, fino all'insediamento degli organi previsti del D.Lgs. 39 dicembre 1992, n. 546, è disciplinato alla stregua dell'art. 83 dei D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43 e dell'art. 20 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 638 e successive modificazioni.

Art 19

Entrata in vigore

I. Le norme del presente regolamento sono immediatamente applicabili con l'eccezione *di* quelle sostitutive previste *da* disposizioni contenute da decreti legge in vigore.